



# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

# SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Presidente -

RAPPORTI SINDACALI RAPPORTO PRIVATO

Oggetto

Dott. LUCIA ESPOSITO

- Consigliere -

Ud. 25/09/2019 - CC

Dott. ROBERTO RIVERSO

Dott. ADRIANA DORONZO

- Consigliere -

R.G.N. 25856/2018

Dott. CARLA PONTERIO

- Consigliere -

Cear Mu44

Dott. ALFONSINA DE FELICE

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

## **ORDINANZA**

sul ricorso 25856-2018 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)

(omissis) (omissis) , presso lo studio dell'avvocato

che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

#### contro

(omissis) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che la


rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1122/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/03/2018;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.



Mys

#### **RITENUTO CHE:**

la Corte d'appello di Napoli, a conferma del Tribunale stessa sede, ha rigettato il ricorso di (omissis) , dipendente dell'impresa "l (omissis) s.p.a., incaricata dalla (omissis) s.p.a. della pulizia delle stazioni ferroviarie della (omissis) , rivolto a sentir dichiarare la responsabilità solidale della committente, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n.276 del 2003, alla corresponsione di Euro 11.684,66 a titolo del t.f.r. maturato in virtù del rapporto di lavoro dipendente intercorso con l'appaltatrice dal settembre 2002 all'agosto 2009;

la Corte territoriale ha ritenuto infondata la domanda, sul presupposto che l'art. 29, nella sua formulazione originaria applicabile *ratione temporis* alla fattispecie, non contemplasse il t.f.r. tra le voci retributive per le quali operava la responsabilità solidale tra appaltante e appaltatore, e che soltanto con il d.l. n.5 del 2012 (art. 21, co.1), conv. il l. n.35 del 2012 il legislatore aveva definitivamente disposto che le quote di t.f.r. dovute per i periodi di esecuzione dell'appalto dovessero considerarsi incluse fra le voci retributive il cui pagamento può essere richiesto anche al committente, in virtù del vincolo di solidarietà con l'appaltatore;

la cassazione della sentenza è domandata da (omissis) sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria; (omissis) s.p.a. ha resistito con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

### **CONSIDERATO CHE:**

con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., la ricorrente contesta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n.276 del 2003 nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal decreto legge n.5 del 2012, convertito con modifiche in l. n.35 del 2012"; con la legge di modifica il legislatore, lungi dall'introdurre un nuovo precetto, avrebbe inteso unicamente esplicitare un elemento già ricavabile dalla corretta interpretazione dell'art. 29, comma 2, al fine di eliminare in radice eventuali dubbi sollevati in merito alla norma originaria;

il motivo merita accoglimento;

Mrs.

il d.l. n. 5 del 2012, conv. con mod. nella l. n. 35/2012, ha espressamente previsto all'art. 21, rubricato "Responsabilità solidale negli appalti", che «L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: "2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto..."»;

quanto alle quote di t.f.r. maturate precedentemente al sopraggiungere di tale modifica legislativa, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che per le stesse debba valere altresì il principio di solidarietà fra appaltante e appaltatore in virtù della natura di retribuzione differita del t.f.r. (cfr. *ex plurimis*, Cass. n. 164 del 2016; Cass. n. 11479 del 2013; Cass. n. 19291 del 2011), atteso che le quote di t.f.r. maturate sotto il vecchio regime possono essere comunque ricomprese a pieno titolo fra i "trattamenti retributivi" previsti dall'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, nella sua versione originaria; sul piano del diritto positivo, siffatta interpretazione avrebbe trovato conferma nell'esplicita previsione del regime di solidarietà fra committente e concessionario, da parte del d.l. n.5 del 2012, conv. con modifiche nella l. n.35 del 2012 (Cass. n. 10731 del 2016);

in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

### P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 25 settembre 2019

JEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il Presidente (Adriana Doronzo)

Avoud

Mers.